Play. Nº 24 del 28-6-2012



COMUNE DI VILLALBA (PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

Via Vittorio Veneto 97, 93010 Villalba (CL) - www.comune.villalba.cl.it

AREAIII

Servizi Tecnici e Gestione del Territorio

Determinazione Dirigenziale n. 81 del 28 GIU. 2012

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi della via Nicolò Palmeri. – Annullamento in autotutela del Verbale di aggiudicazione definitiva del cottimo fiduciario, ai sensi degli artt. 8 e seguenti della L.R. 30 aprile 1991, n. 10 e revoca dell'aggiudicazione definitiva alla ditta Di Raimondo Filippo. - Aggiudicazione definitiva alla ditta Notaro Loreto. -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che, con Determinazione Dirigenziale n. 07 del 27/01/2012, veniva approvato, in linea tecnica, il progetto per un importo a base d'asta di € 36.712,35 più € 2.103,20 quali oneri per la sicurezza;
- che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2012 veniva approvato il progetto in linea amministrativa;
- che, con Determinazione Sindacale n. 04 del 30/01/2012, venivano determinate le modalità di gara mediante cottimo fiduciario;
- che, con lettera prot. n. 1088 del 08/03/2012, venivano invitate n. 6 ditte operanti nel settore, al fine di produrre relativa offerta per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto;
- che, nei termini stabiliti dalla lettera, sono pervenute n. 4 offerte ed è stato esperito il cottimo fiduciario;
- che, con verbale redatto in data 22/03/2012, pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 27/03/2012 al 01/04/2012, in via provvisoria, veniva aggiudicato l'appalto alla ditta Di Raimondo Filippo, con sede a Villalba (CL) in C.da Vascelli s.n.c., che aveva offerto il ribasso del 25,02% sull'importo a base d'asta;
- che, con Verbale di gara n. 2, redatto in data 27/04/2012, pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 30/04/2012 al 07/05/2012, l'appalto veniva aggiudicato, in via definitiva, alla stessa ditta Di Raimondo Filippo;
- che, con prot. n. 2010 del 03/05/2010, durante il periodo di pubblicazione del verbale di assegnazione definitiva, veniva acquisita, da questo Ente, la nota-dichiarazione del Sig. Notaro Loreto, nato a Palermo il 16/06/1974, residente a Vallelunga Pratameno (CL) in via A. Volta n. 22, titolare dell'Impresa Edile Notaro Loreto con sede allo stesso indirizzo;
- che, in tale nota, si dichiarava "che dalla visione dei documenti inerenti alla gara, da Me personalmente eseguita presso codesto Comune con regolare richiesta agli atti del Vs richiesti dal bando al punto 6 lettera a-b-c, fiducioso di una accurata verifica";
- che il Signor Notaro Loreto, a eseguito di regolare richiesta assunta al protocollo dell'Ente in data 22/03/2012, al n. 1369, autorizzata in data 27/03/2012, ha esercitato il proprio diritto

CONSIDERATO:

- che la succitata lettera d'invito inviata alle ditte operanti nel settore, al punto 6 indica quali sono i "Soggetti ammessi alla gara e qualificazioni necessarie per la partecipazione" i cui requisiti devono essere posseduti all'atto della formulazione dell'offerta;
- che la lettera a) del punto 6 della lettera d'invito prescrive: "per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, il requisito richiesto per la partecipazione agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni (ai sensi della L.R. n. 20/2006, art. 8, comma 11 quisquies), al rispettivo albo camerale";
- che, come si evince dalla documentazione prodotta, il Sig. Di Raimondo Filippo, titolare della ditta omonima, dichiara "di volere partecipare alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto indicati, a mezzo cottimo fiduciario essendo iscritto all'Albo delle imprese e/o alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di Caltanissetta al n. 26070 per lavorazioni attinenti il tipo di opere da eseguire (opere stradali)";
- che, a seguito della nota prodotta dal Sig. Notaro Loreto, è stata eseguita una attenta verifica dei dati contenuti nella visura camerale dall'albo imprese artigiane presso la CCIAA di Caltanissetta, datato 29/11/2011, prodotto dalla ditta Di Raimondo Filippo;
- che, da tale visura camerale, risulta che la ditta, "con data inizio attività artigiana: 22/06/2008 per Lavori di completamento e finitura di edifici nca,con provvedimento del 17/01/2011 inizia l'attività di: Lavori edili e stradali, realizzazione, a decorrere dal 15/12/2010";
- che, nella valutazione di tali dati, la commissione di gara, nella fase di aggiudicazione provvisoria, ed il presidente della commissione, nella fase di aggiudicazione definitiva, non hanno rilevato le condizioni di inammissibilità della ditta Di Raimondo Filippo;
- che, con nota Racc. a.r. prot. N. 2378 del 25 maggio 2012, il Responsabile dell'Area III comunicava alle ditte ammesse alla gara l'avvio del procedimento di annullamento in 8 e seguenti della L.R. 30 aprile 1991, n. 10:
- che, durante il termine utile per presentare memorie scritte ed eventuali documentazioni, è pervenuta, in data 31/05/2012, prot. N. 2433, una nota del Geom. Lumia Antonio, titolare dell'omonima Impresa Costruzioni, ditta ammessa alla gara e destinataria della comunicazione di avvio del procedimento L.R. n. 10/1991;
- che in tale nota si fa specifico riferimento al parere n. 178 del 06/10/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, relativo ad un caso analogo di cottimo fiduciario per l'affidamento di un servizio di pulizia;
- che il citato parere non è attinente al caso in oggetto in quanto riguarda una procedura di gara nella quale, nella lettera d'invito, "non vi era alcun riferimento al suddetto requisito" (iscrizione da almeno due anni nelle fasce di classificazione);
- che il periodo minimo d'iscrizione (due anni) all'albo imprese artigiane presso la CCIAA, peraltro espressamente richiesto nella lettera d'invito, risulta necessario, non solo per l'attestazione della capacità economica della ditta, ma trattandosi, nello specifico, di lavori stradali, anche della capacità tecnico-organizzativa dell'impresa, requisiti, tra l'altro, previsti dal punto 12 dell'art. 125 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 come recepito e modificato dalla L.R. 12 luglio 2011, n. 12;
- VISTO il Verbale di aggiudicazione provvisoria, redatto in data 22/03/2012 e pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 27/03/2012 al 01/04/2012, dal quale si evince che, in esclusione della Ditta Di Raimondo Filippo, la proposta più conveniente per l'Ente risulta quella della

Impresa Edile Notaro Loreto (C.f. NTR LRT 74H16 G273I e P.Iva 01506630852) via A. Volta n. 22, Vallelunga Pratameno (CL) che ha offerto un ribasso del 6,9999% (sei/9999%) sull'importo a base d'asta;

VISTO l'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, applicabile nell'Ordinamento Regionale Siciliano in forza dell'art. 37 della L.R. 27 aprile 1991, n. 10, in tema di annullamento in autotutela degli atti amministrativi;

VISTA la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 di recepimento e modifica del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTA la L.R. n. 48/1991 di recepimento della legge n. 142/1990;

VISTA la L.R. n. 10/1991:

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse nelle superiori premesse e considerazioni ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e seguenti della L.R. 30 aprile 1991, n. 10 e s.m.i.,

- 1. annullare in autotutela il Verbale di aggiudicazione definitiva del cottimo fiduciario per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi della via Nicolò Palmeri, redatto in data 27/04/2012 e pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 30/04/2012
- 2. revocare l'aggiudicazione definitiva alla ditta Di Raimondo Filippo come sopra identificata;
- 3. aggiudicare, in via definitiva, l'appalto per i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi della via Nicolò Palmeri all'Impresa Notaro Loreto (C.f. NTR LRT 74H16 G273I e P.Iva 01506630852) via A. Volta n. 22, Vallelunga Pratameno (CL) che ha offerto un ribasso del 6,9999% (sei/9999%) sull'importo a base d'asta;

Il Responsabile dell'Area III rch. Luigi Schifano)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA			
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.		
	XFAVOREVOLE CONTRARIO		
	Villalba, lì 2806 2012 Il Responsabile dell'Area		
1	Cattories Control		
	PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE		
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.		
	□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO		
	Villalba, lì		
	Il Responsabile dell'Area		
<u> </u>			
	ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA		
A	i sensi o manuli: con transi		
	i sensi e per gli effetti dell'art. 55 della L. 08.06.1990, n. 142, comma 5, come recepita con L.R		
\ 7:1	per l'importo di €.		
V I]			
	Il Responsabile del Servizio Finanziario		

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

al _	Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio ile e f	ino
Villalba,	, lì	
	L'Addetto	